



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2007

DISEGNO DI LEGGE 21 agosto 2007, n. 259

Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti

D'iniziativa del consigliere **Cristano de Eccher**
(Alleanza Nazionale)

Presentato il **21 agosto 2007**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 21 agosto 2007, n. 259

Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Partecipazione e adesione ai principi*
- Art. 3 - *Definizioni*
- Art. 4 - *Consenso informato*
- Art. 5 - *Deontologia medica*
- Art. 6 - *Divieto di somministrazione di test e questionari*
- Art. 7 - *Valutazione e monitoraggio*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell'utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l'uso di farmaci.

2. La Provincia per i fini di cui al comma 1 promuove la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresì, interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all'uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.

Art. 2 *Partecipazione e adesione ai principi*

1. Questa legge in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, nonché dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 3 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si intende per:
- a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;
 - b) adolescente: persona di età compresa tra i 14 e 18 anni;
 - c) sostanza psicotropa: sostanza con azione terapeutica indirizzata a modificare o ad influire sull'umore, sullo stato emotivo, sul comportamento e sulle percezioni della persona.

d) genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.

Art. 4 *Consenso informato*

1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.

3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.

4. Il consenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.

Art. 5 *Deontologia medica*

1. La Provincia promuove iniziative finalizzate all'eliminazione dai codici di deontologia medica di ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che, scegliendo di intraprendere altri percorsi terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale atti a trattare lo stato patologico o di disagio del minore, decida di non ricorrere alle terapie psicofarmacologiche sui minori e adolescenti, fatte salve le specifiche responsabilità previste dall'ordinamento, laddove ricorrano i rispettivi presupposti.

Art. 6 *Divieto di somministrazione di test e questionari*

1. E' vietato all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni.

2. In caso di sospetto da parte dell'insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l'insegnante informa solo i genitori dello stesso.

3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 *Valutazione e monitoraggio*

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono

corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.

2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonché di revisione periodica dei trattamenti medesimi.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da rappresentanti della Provincia e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e da persone, professionalmente qualificate, indicate dalle associazioni di settore.

4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.